



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo», ed in particolare il suo articolo 137, che istituisce presso questo Ministero un elenco, aggiornato annualmente, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 137 del Codice del consumo, tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco è prevista la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'Associazione per gli scopi statutarî;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 137 del Codice del consumo, tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco è previsto che l'Associazione disponga di un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale, con presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome e per un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 137 del Codice del consumo, possono iscriversi all'elenco anche le Associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

ATTESO che l'iscrizione all'elenco, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 137 del Codice del consumo, è subordinata alla dimostrazione da parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti del possesso dei prescritti requisiti mediante la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445, dispone che la Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, oltre che nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche

successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

VISTO il protocollo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico con la Guardia di finanza, in data 13 dicembre 2019, concernente la collaborazione sulle tematiche di competenza del Ministero e, in particolare, il controllo sulle iscrizioni delle Associazioni di cui all'articolo 137 del Codice del consumo;

ATTESO che l'iscrizione di una Associazione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo comporta la contemporanea iscrizione all'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la Commissione europea;

ATTESO altresì che all'iscrizione di una Associazione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo consegue anche la sua partecipazione al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito presso questo Ministero giusta la disposizione di cui all'articolo 136 del Codice del consumo;

VALUTATA la rilevanza, ai fini del perseguimento degli interessi pubblici concernenti la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, delle funzioni rimesse al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di apertura e raccordo tra la Pubblica Amministrazioni e la società civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo sono beneficiarie di fondi pubblici rivenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'attuazione di specifiche iniziative a vantaggio dei consumatori;

VALUTATO inoltre che nel complesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'elenco il numero delle adesioni resta il criterio principale e più oggettivo di valutazione dell'effettiva rappresentatività di un'associazione, e che quindi una scarsa verificabilità e trasparenza di tale requisito vanificherebbe la garanzia dell'adeguata rappresentatività delle Associazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260, recante «Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2013, n. 42), ove sono stabilite le modalità di attuazione delle norme del Codice del consumo sopra richiamate, ed in particolare le prescrizioni e le procedure per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 260/2012, che affida a questa Direzione generale il compito di attuare i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 260/2012, che nel definire coloro che si possono ritenere iscritti all'Associazione, prevede anche concreti riferimenti documentali per i controlli di cui al predetto articolo 2: *«Per iscritti all'associazione si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi. Ai soli fini del raggiungimento e del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente regolamento sono computate esclusivamente le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile, almeno una volta nell'ultimo biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione»;*

VISTO altresì l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 260/2012, ove si dispone che questa Direzione generale, al fine di attuare controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, può effettuare accertamenti presso le sedi delle Associazioni o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione da sottoporre a verifica contabile dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione;

VALUTATE le circolari di questa Direzione generale, prott. nn. 38226 del 5 marzo 2013, 176970 del 29 ottobre 2013, 38172 del 5 marzo 2014, 291314 del 30 dicembre 2020, recanti istruzioni operative e modulistica per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, nonché per le procedure di controllo dell'elenco dei soci delle Associazioni dei consumatori e utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali devono essere adeguate per la parte concernente la presente procedura operativa per la verifica del possesso del requisito di rappresentatività;

RITENUTA l'esigenza di garantire l'effettività ed efficacia delle verifiche del requisito di rappresentatività delle Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco, al fine di scongiurare il rischio di complessiva perdita di credibilità del sistema, con conseguente svilimento delle finalità pubbliche di tutela dei consumatori;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTI gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, recanti rispettivamente i principi applicabili al trattamento di dati personali e le condizioni di liceità del trattamento;

CONSIDERATI in particolare i principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità e della conservazione;

ATTESA la necessità di assicurare la piena conformità della procedura di verifica dell'elenco degli iscritti alle Associazioni dei consumatori e utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO che individuare per i campioni sottoposti a verifica, limiti dimensionali dello 0,8 % del numero di iscritti, per un massimo di 300 schede, per il primo campione, e del 3% del numero degli iscritti, per un massimo di 1.000 schede, per il secondo, consente di effettuare la verifica su un campione ristretto ma statisticamente significativo rispetto al numero minimo di iscritti richiesti dalla legge, e di contemperare così il perseguimento delle finalità pubbliche cui sono tese le operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco con il rispetto dei richiamati principi fissati dal regolamento (UE) 2016/679;

ACQUISITO il favorevole avviso del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota prot. n. 62945 del 20/12/2021, a seguito di condivisione del presente testo;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione della procedura)

1. È approvata la procedura operativa per la verifica, in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso del requisito di rappresentatività da parte delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco tenuto da questo Ministero ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Articolo 2

(Revoca)

1. E' revocata la circolare di questa Direzione generale, prot. n. 291314 del 30 dicembre 2020.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato, unitamente all'Allegato 1, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Loredana Gulino)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs 82/2005 e s.m.i.*



Allegato 1, articolo 1, comma 1

PROCEDURA OPERATIVA PER LA VERIFICA, IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 DEL POSSESSO DEL REQUISITO DI RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E UTENTI ISCRITTE ALL'ELENCO MINISTERIALE

A) CARATTERI GENERALI DELLA PROCEDURA E FASE I - DEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSOCIATI MEDIANTE AUTOVERIFICA DELLE ASSOCIAZIONI.

1. La procedura attua le previsioni normative di cui all'art. 137 del Codice del Consumo e del D.M. 21 dicembre 2012 n. 260 (Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo) mediante autoverifica delle associazioni e successiva verifica amministrativa ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, e si ispira ai principi di semplificazione, trasparenza, efficacia, proporzionalità e minimizzazione nel trattamento dei dati.
2. Il controllo viene svolto annualmente, su base campionaria, mediante estrazione a sorte di un numero non inferiore al 25% delle Associazioni iscritte.
Entro il termine di 4 anni (e nei successivi periodi quadriennali), tutte le Associazioni iscritte all'elenco saranno sottoposte alla procedura di controllo in oggetto.
In ogni caso, l'Amministrazione potrà sottoporre a controllo le Associazioni per le quali sorgano fondati dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, anche a seguito della ricezione di segnalazioni circostanziate e documentate, per quanto concerne aspetti inerenti il mantenimento dei requisiti previsti ex art. 137 del Codice del Consumo.
Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".
I valori numerici derivanti dall'applicazione della suddetta percentuale, o di quella maggiore che l'Amministrazione intende applicare, sono arrotondati all'unità inferiore se il decimale è pari o inferiore a 0.5 ed all'unità superiore se esso è pari o superiore a 0.6.
Alle Associazioni saranno resi noti data, orario e modalità dell'estrazione a sorte, in modo che sia consentito ad esse di assistere alle operazioni di estrazione a sorte.
Ove non sia possibile consentire la partecipazione in presenza, le Associazioni possono assistere in modalità telematica.
3. Negli anni successivi al primo, al fine di consentire una rotazione nei controlli, le estrazioni a sorte potranno riguardare anche le Associazioni già sottoposte a controllo nell'anno



precedente, ma in misura non superiore ad una Associazione. Eventuali successive estrazioni, di altre Associazioni già sottoposte a controllo nell'anno precedente, non verranno ritenute valide e si procederà con ulteriori estrazioni sino a concorrenza del numero previsto di Associazioni da sottoporre a controllo nell'anno di riferimento.

4. L'Amministrazione avvia il procedimento con una richiesta, alle Associazioni da sottoporre a controllo, come individuate al punto 2, di elaborare una copia digitale non modificabile dell'elenco unico nazionale soci al 31 dicembre dell'anno precedente, dopo aver svolto le operazioni di cui al punto 5.

L'Associazione, entro 10 giorni dalla richiesta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, deve comunicare all'Amministrazione il perfezionamento della suddetta elaborazione, il numero complessivo degli associati e i relativi "Identificativi" (di cui all'allegato "Tracciato verifica associazioni") che saranno utilizzati come base per l'estrazione del campione.

Laddove vi siano variazioni nel numero complessivo degli associati rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda annuale di conferma iscrizione, l'Associazione dovrà darne completa ed adeguata giustificazione.

La suddetta copia digitale non modificabile viene conservata dall'Associazione per un periodo di cinque anni, come previsto dal DM n. 260/2012, all'art. 3, comma 3.

L'associazione, chiamata a verifica, seguirà il processo di lavoro descritto dall'allegato "Workflow esecuzione verifica associazioni".

5. Ai fini di cui al punto 4, l'Associazione deve conformare il suddetto elenco a quanto previsto dall'allegato "Tracciato verifica associazioni".

A tale scopo, l'Amministrazione fornisce alle Associazioni un software - elaborato dalla Direzione generale risorse organizzazione bilancio sistemi informativi - Divisione V, e già positivamente testato da 5 Associazioni, che costituisce un supporto per la corretta compilazione dei record, con particolare riguardo alla identificazione degli iscritti ed alla eliminazione di eventuali duplicazioni di dati.

L'Associazione - avvalendosi del software - **in autonomia, presso la propria sede e senza alcuna partecipazione o intervento dell'Amministrazione**, verifica:

- la presenza di **righe bianche** che verranno eliminate;
- la presenza di **righe con campi obbligatori non compilati** che verranno eliminate;
- la presenza ed eliminazione automatica di tutte le **duplicazioni di soci**;
- la presenza del **pagamento della quota associativa di almeno 1 euro** da parte dei soci stessi (almeno una nell'ultimo biennio, altrimenti non viene considerato il record relativo).
- la verifica del requisito di **presenza territoriale dell'Associazione** (presenza percentuale dei soci rispetto alla popolazione residente, facendo riferimento alla **popolazione legale dell'ultimo censimento Istat 2011**) di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.

L'associazione comunica all'Amministrazione l'esito della autoverifica.

Se il risultato a cui si perviene, dopo queste verifiche compiute direttamente dalle Associazioni, è pari ad un numero di iscritti inferiore alla soglia legale il controllo termina con esito negativo.

Se il risultato è positivo si prosegue, come previsto al punto 4 per lo svolgimento della fase del controllo a campione.



B) FASE II – CONTROLLO A CAMPIONE.

6. **Il controllo del numero dei soci iscritti e con almeno una quota pagata nel biennio si basa su campioni casuali.**

7. **Per ciascuna Associazione, l'Amministrazione estrae 2 diversi campioni, avvalendosi del software.**

Il primo campione è pari allo 0.8 % del numero di iscritti, di cui al punto 4, dichiarato dall'Associazione.

Laddove dall'applicazione di tale percentuale derivi un valore superiore a 300, il campione è comunque contenuto entro tale soglia massima di 300 schede.

Il secondo campione è pari al 3% del numero degli iscritti, di cui al punto 4, dichiarato dall'Associazione. Laddove dall'applicazione di tale percentuale derivi un valore superiore a 1000, il campione è comunque contenuto entro tale soglia massima di 1000 schede.

I valori derivanti dall'applicazione delle suddette percentuali sono sempre arrotondati all'unità in eccesso.

Il secondo campione viene utilizzato soltanto in caso di esito negativo delle verifiche condotte sul primo campione, come più avanti descritto.

Quanto sopra si applica anche alle Associazioni operanti esclusivamente in territori con minoranze linguistiche, sulle quali vengono compiute le verifiche adoperando il medesimo criterio, rapportato alla specifica soglia numerica determinata dalla legge.

Delle operazioni di estrazione del campione è redatto processo verbale, nel quale sono indicati i numeri di identificativo di cui al "Tracciato verifica associazioni" (corrispondenti ad altrettanti soci).

I due campioni sono contestualmente comunicati dall'Amministrazione all'Associazione.

8. Come previsto dal regolamento n. 260/2012, con un preavviso di almeno 40 giorni, l'Amministrazione esegue il controllo presso la sede dell'Associazione, ovvero, in alternativa, chiede all'Associazione di predisporre e consegnare le schede dei soci costituenti il primo campione e relativi giustificativi e/o tracciatore di pagamento (di cui al punto 10) di almeno una quota nell'ultimo biennio.

Nel caso in cui, a seguito della procedura descritta nei punti seguenti, l'esito del controllo sul primo campione risulti negativo, l'Amministrazione chiederà all'Associazione di predisporre e consegnare entro 15 giorni le schede dei soci estratte dal secondo campione (già comunicato insieme al primo campione) e relativi giustificativi e/o tracciatore di pagamento di almeno una quota nell'ultimo biennio (solo nel caso di iscritti biennali).

La consegna della sopra indicata documentazione, debitamente firmata a seconda dei casi in digitale o cartaceo, può essere effettuata:

1. a mezzo PEC;
2. mediante consegna a mano alla Divisione competente della Direzione generale mercato concorrenza tutela del consumatore normativa tecnica, che rilascerà attestazione di ricezione della documentazione.



9. **La Direzione generale, per la verifica degli atti e dei documenti esibiti, nomina una o più commissioni.**

10. Le commissioni procedono alla verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa o acquisita presso la sede dell'Associazione.

Le schede sono considerate irregolari nel caso in cui non consentono di accertare gli elementi rilevanti ai fini della certa identificazione dell'associato, della sua adesione consapevole e del pagamento della relativa quota.

Ai predetti fini, si rende necessario disporre di una serie di dati personali degli iscritti alle Associazioni, i quali sono individuati tenendo opportunamente conto della pluralità di forme con cui queste ultime effettuano le iscrizioni.

Le Associazioni, all'atto della iscrizione degli associati, nell'informativa sulla raccolta e trattamento dei dati personali, forniscono specifica informazione circa la possibilità che i dati personali vengano trasmessi al Ministero dello sviluppo economico al presente scopo.

Il Ministero dello sviluppo economico, nella sezione dedicata del sito web, pubblica una specifica informativa sui periodici controlli effettuati in base alla presente procedura, in modo da fornire adeguato avviso agli iscritti alle Associazioni, nonché al pubblico (di cui all'Allegato TESTO).

Al riguardo le Associazioni devono fornire la seguente documentazione:

➤ **PER GLI ISCRITTI C.D. FISICI (ISCRITTI PRESSO LE SEDI LOCALI/NAZIONALE)**

- a) La scheda di adesione che deve contenere in modo chiaro e completo tutte le necessarie informazioni inerenti l'associato e l'adesione consapevole dello stesso riferiti all'anno del controllo; pertanto, detta scheda, oltre ad essere datata e sottoscritta dall'associato, deve indicare la quota effettivamente versata (almeno pari a € 1,00 per ciascun anno di iscrizione, la tipologia iscritto, precisando, se necessario, la quota che andrà alla sede nazionale dell'associazione quale quota annua di iscrizione) per l'anno di adesione oppure per gli anni di adesione (solo se si tratta di iscrizione biennale) e la relativa scadenza.

Oppure

- b) La ricevuta di pagamento attestante il versamento della quota di iscrizione rilasciata all'associato inerente l'anno del controllo che deve essere completa e, pertanto, deve contenere: timbro o intestazione dell'associazione, data, importo, causale del versamento con indicazione dei dati dell'associato e dell'anno o degli anni (nel solo caso di iscrizione biennale) di iscrizione, sottoscrizione da parte del soggetto che ha rilasciato la ricevuta.

Sia nel caso sub a) che nel caso sub b), i dati personali dell'iscritto unitamente ai dati comprovanti l'avvenuto pagamento, da trasmettere all'Amministrazione, sono quelli necessari alla certa individuazione dell'associato e corrispondono ai seguenti elementi: *i)* nome e cognome dell'associato; *ii)* limitatamente ad almeno uno dei seguenti dati o gruppi di dati: codice fiscale *oppure* luogo nascita e data nascita *ovvero* residenza o domicilio; *iii)* data del pagamento effettuato in favore dell'Associazione, importo e causale del



pagamento. Tali elementi sono da intendersi integrati dalle specifiche descritte alle richiamate lettere a) e b).

Nel caso di incompletezza o insufficiente chiarezza della documentazione presentata, l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere entrambi i documenti (a+b).

➤ **PER GLI ISCRITTI ON-LINE**

L'Associazione deve fornire opportuna attestazione che comprovi l'avvenuto pagamento da parte di ciascun associato estratto per l'anno di iscrizione oggetto del controllo (tracciabilità del pagamento) completa dei seguenti necessari elementi: nome e cognome dell'associato, data del pagamento effettuato in favore dell'Associazione, importo, causale del pagamento (con precisazione della tipologia iscritto e della durata dell'iscrizione - annuale o biennale).

Sia per gli iscritti cd. fisici che per gli iscritti cd. online, ove necessario, le associazioni potranno trasmettere ogni altra documentazione raccolta al momento dell'iscrizione ed atta a comprovare il pagamento, che l'Amministrazione utilizzerà esclusivamente per le finalità di segnalazione e controllo ex. art. 137 del Codice del Consumo, come indicato al successivo punto 12.

Accertato il numero di schede incomplete o irregolari si procede come segue.

- a) La irregolarità di un numero di schede sino al 5% del numero di schede costituenti il campione costituisce una soglia di tolleranza diretta a compensare l'errore statistico derivante dalla campionatura, nonché possibili errori da parte delle Associazioni nella registrazione dei dati;
- b) la irregolarità di un numero di schede eccedenti il 5% del numero di schede costituenti il campione viene sottratta al numero delle schede costituenti il campione.

La Commissione utilizza il dato risultante dall'operazione di cui al punto b) per effettuare una proiezione del dato campionario sul dato relativo al numero totale dei soci dell'Associazione di cui alla FASE I sopra riportata, relativamente al primo campione estratto (pari allo 0.8%, con soglia massima di 300 schede socio).

Ad esempio:

- totale associati 50.000
- campione = 0.8% = 400 schede = 300 schede in quanto il valore è ridotto a 300
schede per applicazione della soglia max di 300
- ipotesi di schede valutate irregolari = n. 30 schede = 10% del campione
- scomputo della soglia di tolleranza del 5%: 10% - 5% = 5% (schede non regolari del campione da proiettare sul totale del numero soci)
- proiezione del campione sul totale soci: 5% di 50.000 = 2.500 schede irregolari
- risultato: 50.000 (schede totali) - 2.500 (proiezione schede irregolari) = 47.500 (proiezione schede regolari)
- valutazione del risultato = Esito positivo, schede regolari = 47.500 (superiore al minimo legale di 29.717).

Nell'esempio sopra indicato, la procedura si conclude.



Nel caso invece di un esito negativo, causato da percentuali di irregolarità che, applicando la formula sopra descritta, comportano una proiezione del primo campione che determina un valore inferiore alla soglia legale, la Commissione procede all'esame e valutazione del secondo campione (pari al 3%, con soglia massima di 1000 schede socio).

Ad esempio:

- totale associati **50.000**
- campione = 1.000 schede
- ipotesi di schede valutate irregolari = n. **150** schede = **15%** del campione
- scomputo della soglia di tolleranza del 5%: **15%** - **5%** = **10%** (*schede non regolari del campione da proiettare sul totale del numero soci*)
- proiezione del campione sul totale soci: **10%** di **50.000** = **5.000** schede irregolari
- risultato: **50.000** (schede totali) - **5.000** (proiezione schede irregolari) = **45.000** (proiezione schede regolari)
- valutazione del risultato = **Esito positivo**, schede regolari = **45.000** (superiore al minimo legale di 29.717).

Applicando la procedura sopra esemplificata, la Commissione, se le schede regolari sono pari o superiori al numero fissato dalla legge, dà atto nel verbale finale dell'esito positivo del controllo, in caso contrario dà atto dell'esito negativo.

11. La Commissione, a conclusione dei lavori, trasmette i verbali delle riunioni al competente Ufficio della Direzione generale.
12. In ogni caso, anche se l'esito della procedura è positivo, laddove la percentuale di **irregolarità delle schede del campione è superiore al 25%**, la Direzione generale procede alla segnalazione alle autorità competenti (sulla base del protocollo di collaborazione MISE-GDF, per quanto concerne la disciplina dettata dal Codice del Consumo).
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di segnalazione alle autorità competenti, sulla base del protocollo sopra indicato, laddove emergano criticità qualificate e rilevanti, relativamente a quanto previsto dall'articolo 137 del Codice del Consumo.



TRACCIATO VERIFICA ASSOCIAZIONI

Il tracciato file di cui al punto 5, esclusivamente in possesso delle Associazioni, che lo utilizzano in autonomia ai fini delle attività di cui alla lettera A) CARATTERI GENERALI DELLA PROCEDURA E FASE I - DEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSOCIATI, deve rispettare quanto prescritto e riportato di seguito:

Nome campo	Tipologia	Note	Obbligatorio
IDENTIFICATIVO	Alfanumerico	Identificativo univoco iscritto per l'Associazione	SI
NOME	Carattere		SI
COGNOME	Carattere		SI
LUOGO NASCITA	Carattere	Codice ISTAT di riferimento verificabile attraverso tool verifica fornito dal Ministero	SI, limitatamente ad almeno uno dei seguenti dati o gruppi di dati: CODICE FISCALE oppure LUOGO NASCITA e DATA NASCITA ovvero RESIDENZA o DOMICILIO o INDIRIZZO PEC o ALTRO.
DATA NASCITA	Data	Formato gg/mm/aaaa	
CODICE FISCALE	Carattere		
RESIDENZA	Carattere		
DOMICILIO	Carattere	Se differente da residenza	
PEC-EMAIL	Carattere	Inserire PEC se presente o indirizzo email valido di contatto	
ALTRO	Carattere	Compilare con eventuali altre note identificative ad esempio numero di telefono o cellulare	
CAMERA DI COMMERCIO	Carattere	Circoscrizione della camera di commercio di competenza da indicare esclusivamente con la sigla della relativa provincia (2 CARATTERI)	SI
QUOTA ANNUALE	Numerico con 2 cifre decimali delimitate dal carattere virgola NON inserire valore Euro o altri tipi di valore che non siano numerici a due cifre decimali	Indicare la quota annuale prevista anche se si tratta di tesseramento biennale	SI
ANNO DI RIFERIMENTO	Numerico con 4 cifre	Anno di riferimento della quota annuale	SI
QUOTA BIENNALE	Numerico con 2 cifre decimali delimitate dal carattere virgola NON inserire valore Euro o altri tipi di valore che non siano numerici a due cifre decimali	Qualora associazione preveda tesseramento biennale indicare la quota versata per il biennio.	SI, nel caso Associazione preveda tesseramento biennale



Gli elenchi, redatti nel rispetto del tracciato sopra definito (cfr. Tavola 1), devono essere salvati con estensione CSV (Comma Separated Value, ovvero campi separati da delimitatore; ("punto e virgola").

Le caratteristiche che deve rispettare l'elenco al fine della verifica sono:

- codifica UTF-8 per il contenuto del file
- nella prima riga vanno riportate le denominazioni dei campi (con nomi ed ordine presentati nella tabella di riferimento)
- il valore di ogni campo viene separato dal successivo dal carattere delimitatore; ("punto e virgola")

Al fine di effettuare le verifiche in maniera corretta il MISE mette a disposizione un eseguibile per la verifica dell'elenco creato; tale eseguibile effettuerà una verifica di quanto formalmente sopra riportato evidenziando tutti gli errori sul file in questione.



WORKFLOW ESECUZIONE VERIFICA ASSOCIAZIONI

L'Associazione chiamata a verifica, attraverso il software predisposto dall'Amministrazione, procederà alla generazione di un "file tracciato" che terrà conto delle sole righe ritenute valide, come precedentemente descritto, avendo come base il file creato dall'Associazione definito "TRACCIATO VERIFICA ASSOCIAZIONI".

Tale file "file tracciato" sarà quindi costituito dai seguenti campi:

- nome del file "TRACCIATO VERIFICA ASSOCIAZIONI" (che non potrà più essere modificato)
- Shacode del file "TRACCIATO VERIFICA ASSOCIAZIONI" (che servirà per verificare che il file non subisca modifiche)
- numero delle righe ritenute valide e quindi utilizzabili per generare il "file tracciato"
- elenco dei dati delle righe ritenute valide composto esclusivamente dai campi "Numero riga file originario" ovvero posizionamento del record nel file csv ed il campo "IDENTIFICATIVO" presente nel file "TRACCIATO VERIFICA ASSOCIAZIONI".

Il "file tracciato" generato potrà quindi essere inviato dall'Associazione all'Amministrazione attraverso PEC.

L'Amministrazione provvederà a protocollare in ingresso tale PEC ed attraverso altro software in propria dotazione a generare 3 file così composti:

- File csv "estrazione primo campione" contenente "Numero riga file originario" ed "IDENTIFICATIVO"
- File csv "estrazione secondo campione" contenente "Numero riga file originario" ed "IDENTIFICATIVO"
- File di "check" contenente i nomi dei precedenti file, il numero di righe estratte presenti in ogni singolo file nonché gli shacode di entrambi i file.

Tali file che compongono i campioni di verifica verranno quindi inviati dall'Amministrazione all'Associazione via PEC.

L'Associazione, avendo a disposizione l'"IDENTIFICATIVO", può quindi procedere fornendo la documentazione necessaria alla verifica all'Amministrazione.

L'Associazione preparata la documentazione relativa al campione richiesto, qualora non preveda la consegna a mano della stessa ma l'invio attraverso PEC, dovrà raccogliere tale documentazione in una cartella, zipparla con password ed inviarla via PEC con comunicazione disgiunta all'Amministrazione. La comunicazione disgiunta consisterà quindi in una PEC contenente la password con cui sarà possibile accedere alla documentazione zippata ed una PEC contenente la documentazione in file zippato protetto da password.

L'Amministrazione protocollerà in ingresso entrambe le PEC e procederà quindi con le verifiche dei campioni come previsto da iter di verifica.



ALLEGATO – TESTO DELL'INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa vigente, i dati personali richiesti ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo sono utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di competenza, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, a cura delle sole unità di personale od organi al riguardo competenti.

Alcuni dati, necessari a consentire la certa individuazione degli iscritti e recuperati tra quelli trattati dalle associazioni, vengono acquisiti, a campione, dal Ministero per l'effettuazione delle verifiche sull'effettiva iscrizione dell'interessato all'associazione, nell'ambito dei controlli svolti con riferimento all'iscrizione delle associazioni nell'elenco detenuto dal Ministero e previsto dall'art. 137.

Titolare del trattamento dei dati trasmessi è il Ministero dello sviluppo economico che esercita tali funzioni attraverso il Direttore Generale, pro tempore, della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma,

Tel: (+39) 06 4705 5309 / 5500;

Mail: dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it;

Pec: dgmcnt.dg@pec.mise.gov.it

I dati personali forniti con la domanda di iscrizione, con i relativi allegati, e in attuazione di quanto previsto dalla presente circolare, sono trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la verifica del requisito di rappresentatività delle Associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco ministeriale, anche con modalità elettronica.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità di legge, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente lo svolgimento del procedimento amministrativo di iscrizione o conferma dell'iscrizione.

I dati acquisiti saranno conservati, per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per un periodo di cinque anni, analogamente a quanto previsto per le Associazioni, dal D.M. n. 260/2012, all'art.3, comma 3.

I dati non sono comunicati né diffusi all'esterno, salvo che alle competenti autorità pubbliche laddove sia necessario per l'esercizio dei poteri correlati alle predette finalità di legge.

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) del Ministero dello sviluppo economico è contattabile ai seguenti indirizzi: protezionedati@pec.mise.gov.it; protezionedati@mise.gov.it.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al medesimo trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione Dati presso il Ministero dello sviluppo economico.



Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento citato).